DECRETO 27 giugno 2002.

**Disposizioni relative all'erogazione di alcune prestazioni in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.**

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo, Regioni e Province autonome;

Visto l'art. 6 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modifiche in legge n. 405 del 16 novembre 2001;

Visto l'accordo tra Stato-regioni del 22 novembre 2001, con cui sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza ed il successivo D.P.C.M. del 29 novembre 2001, che ha dato attuazione ai livelli essenziali di assistenza definiti nel precitato accordo;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002";

Tenuto conto che la Regione, in esecuzione delle norme precitate, deve procedere: in base all'allegato 2B, lett. b), alla definizione delle indicazioni di prescrivibilità per l'erogazione delle prestazioni di densitometria ossea; della successiva lett. d) delle indicazioni di prescrivibilità per le erogazioni delle prestazioni di chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri; dovendo, altresì, definire per effetto del combinato dell'allegato 2C e dell'allegato 3 le modalità più idonee per la determinazione dei valori soglia e delle modalità erogative dei D.R.G. di cui ai medesimi allegati;

Preso atto che per la definizione di quanto sopra la Regione ha attivato degli specifici tavoli tecnici che hanno esitato i propri lavori con la produzione di documenti che, condivisi, si approvano;

Considerato, altresì, che per quanto concerne le prestazioni di terapia fisica e riabilitativa di cui all'allegato 2A, lett. f), e 2B, lett. c), questa Regione è intervenuta con l'art. 123 della legge regionale n. 2/2002 stabilendo, tra l'altro, che le prestazioni "devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici";

Tenuto conto che il tavolo tecnico nominato per la de finizione di detti percorsi terapeutici ha ultimato i propri lavori esitando un documento che condiviso, si ap prova;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati e costituiscono parte integrante del presente decreto i sotto elencati allegati:

- allegato 1 - Prestazioni di densitometria ossea;
- allegato 2 - Chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri;
- allegato 3 - Determinazione dei valori soglia e modalità erogative dei D.R.G. di cui all'allegato 2C del D.P.C.M. del 22 novembre 2001;
- allegato 4 - Percorsi riabilitativi.

Art. 2

Sono confermate per le prestazioni di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni di legge in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, ed entrerà in vigore dal giorno di pubblicazione.

Palermo, 27 giugno 2002.

CITTADINI